

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
SOCIETÀ DANTE ALIGHIERI - COMITATO DI TORINO**

Art. 1 Costituzione e denominazione

E' costituita un'Associazione avente la denominazione di "Società Dante Alighieri - Comitato di Torino, di seguito denominata per brevità Comitato.

Art. 2 Sede

L'Associazione ha sede in Via Gianfrancesco Re, 29 - Torino

Art. 3 Durata

L'Associazione avrà una durata illimitata.

Art. 4 Oggetto, scopo ed attività

Il Comitato esercita la propria attività attraverso la promozione della cultura e dell'arte, per la tutela e la diffusione della lingua e della cultura italiane nel mondo, ravvivando i legami dei connazionali all'estero con la madre patria e alimentando tra gli stranieri l'amore per la cultura, la civiltà e la lingua italiana.

Per il conseguimento delle sue finalità, il Comitato istituisce corsi di lingua e di cultura italiana, diffonde pubblica e promuove l'editoria italiana, conferenze, eventi ed itinerari culturali e manifestazioni artistiche e musicali, assegna premi e borse di studio e si avvale di qualunque altra idonea iniziativa volta a reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse connesse. Partecipa alle attività intese a promuovere ogni manifestazione rivolta ad illustrare l'importanza della diffusione della lingua, della cultura e delle creazioni del genio e del lavoro italiani.

Il Comitato espressamente nega lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse connesse ed esercitate, comunque, in via non prevalente.


Esso può svolgere tutte le iniziative volte al raggiungimento dell'oggetto sociale ritenute utili ed opportune.

Il Comitato può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione, pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statuari oppure associarsi con altre istituzioni.

Art. 5 Affiliazione alla Società Dante Alighieri

Il Comitato è affiliato alla Società Dante Alighieri Sede Centrale, di seguito denominata per brevità SDA, con sede in Roma - piazza di Firenze 27 della quale esplicitamente, per sé e per i suoi associati, osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della SDA, nonché tutta la normativa che ne disciplina il funzionamento, in virtù di una convenzione sottoscritta da ambo le parti.

Teresa Grimaldi Scalafiotti Alberto Bersani Loretta Delponte Giovanna Lisa Capella Carmen Guala



Il Comitato si impegna, inoltre, ad adempiere gli obblighi di carattere economico nei confronti della SDA, secondo le norme e le deliberazioni della medesima e in base al contenuto della convenzione sottoscritta. In particolare si impegna a corrispondere alla SDA quanto stabilito dall'articolo 9 delle Norme Regolamentari per l'Esecuzione dello Statuto.

La cessazione del rapporto di affiliazione, per causa imputabile al Comitato, determina la responsabilità del Comitato nei confronti della SDA a norma degli artt. 1218 e 2043 del codice civile italiano.

Il Comitato è riconosciuto con delibera dell'Ufficio di Presidenza, per delega del Consiglio Centrale.

Il Comitato si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento e ad apportare al proprio Statuto le modificazioni che vengano imposte dalla legge o richieste dalla S.D.A.

I soci del Comitato sono di diritto soci ordinari della SDA. Per tale ragione il Comitato accetta le quote per il tesseramento stabilite dalla stessa, la loro ripartizione con la SDA e le modalità da quest'ultima stabilite per il tesseramento.

Il Comitato è tenuto a rispettare ed a far rispettare ai propri associati i provvedimenti disciplinari emanati dagli organi della S.D.A.

Il Comitato si impegna ad inviare annualmente alla SDA il proprio bilancio, la dichiarazione dei redditi e l'estratto conto entro il 30 giugno di ciascun anno con riferimento all'anno precedente. Il mancato rispetto di tale obbligo comporterà l'immediata cessazione del vincolo di affiliazione.

La cessazione del vincolo di affiliazione determina il divieto assoluto di utilizzare marchi o contrassegni che possano indurre in errore soggetti terzi, nonché l'estromissione dalla rete della SDA. Il Comitato si impegna a modificare il nome dell'Associazione, non utilizzando più la locuzione "Società Dante Alighieri - Comitato di _____" o locuzioni analoghe e a comunicare a tutti i propri associati la cessazione del vincolo di affiliazione. Il mancato rispetto dei divieti imposti in seguito alla cessazione del vincolo di affiliazione comporta l'obbligo di risarcimento del danno quantificabile sin da ora in € 30.000,00 (euro trentamila//00).

In caso di scioglimento del Comitato per qualsivoglia causa, il patrimonio residuo verrà devoluto alla SDA.

Art. 6 Membri dell'Associazione

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori.


La partecipazione all'Associazione da parte di altri soggetti è deliberata dall'Assemblea dei Soci. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. All'atto di adesione, il socio dovrà comunicare il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale e un indirizzo mail cui recapitare tutte le comunicazioni.

L'adesione all'associazione comporta, per l'associato maggiore di età, diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato trasmette alla SDA l'elenco dei propri soci comprensivo dei dati di cui sopra.

Art. 7 Contributi Associativi

Per il primo anno di attività, non è prevista una quota associativa per i Membri Fondatori. Questi, tuttavia, si faranno equamente carico delle spese per l'iniziale funzionamento dell'Associazione. Alla prima assemblea successiva alla costituzione, verranno stabilite le quote associative annuali in linea con le quote per il tesseramento stabilite annualmente dalla SDA. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di



morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art. 8 Proventi dell'Associazione

All'Associazione possono derivare proventi dalle attività realizzate, da eventuali contributi pubblici e privati e da fondi relativi a progetti nazionali e internazionali o da altre iniziative inerenti i fini istituzionali.

Art. 9 Organi

Sono Organi dell'Associazione

Assemblea dei Soci;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente dell'Associazione;

Il Segretario Organizzativo

Il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico, ove deliberato dall'assemblea.

Art. 10 Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 11 Assemblea: attribuzioni e funzionamento

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo ne ravvisino l'opportunità. Ogni Membro potrà delegare (con delega scritta) un proprio rappresentante qualora impossibilitato ad intervenire all'Assemblea.

L'Assemblea in via ordinaria indirizza la vita dell'associazione ed in particolare:

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- nomina il Presidente, i componenti del Consiglio direttivo ed elegge i componenti del Collegio dei revisori o il Revisore unico;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera sull'ammissione ed esclusione di altri soggetti nell'Associazione.

L'Assemblea in via straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- sulla eventuale prosecuzione e relativa durata delle attività dell'Associazione.

La comunicazione della convocazione deve essere inviata con lettera semplice o anche a mezzo e-mail almeno 10 giorni prima della data fissata e deve contenere l'avviso dell'ordine del giorno, la data e il luogo della convocazione. Deve essere indicata, inoltre, la data e il luogo della seconda convocazione, che può essere fissata anche il giorno successivo a quello della prima convocazione.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida quando siano presenti la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci presenti. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando siano presenti i due terzi dei soci e delibera a maggioranza dei presenti, mentre in seconda



convocazione l'assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente con la partecipazione necessaria del Segretario Organizzativo o di un suo delegato.

Art. 12 Consiglio direttivo: costituzione

Il Consiglio direttivo è l'Organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. E' composto da un numero di membri da 3 (tre) a 9 (nove) secondo le disposizioni dell'Assemblea all'atto della nomina e dura in carica per il periodo di volta in volta stabilito all'atto della nomina.

Ha il compito di coordinare le attività dell'Associazione, portandone a termine gli obiettivi.

Fanno parte del Consiglio direttivo, oltre al Presidente ed al Segretario Organizzativo, gli specialisti indicati dai soci fondatori sulla base di accertate competenze nelle materie oggetto dell'Associazione e nominati dall'Assemblea.

E' esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo e l'espressione del voto per delega

Art. 13 Consiglio direttivo: attribuzione e funzionamento

Il Consiglio direttivo:

- predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
- stabilisce il calendario degli incontri del Consiglio sulla base delle esigenze di lavoro;
- predispone il Regolamento interno dell'Associazione avendo particolare riguardo a stabilire i criteri per l'organizzazione delle attività e la gestione delle risorse finanziarie;
- individua la possibilità di accedere ad eventuali contributi straordinari di cui all'Articolo 8 e segue l'iter per la loro eventuale attribuzione;
- gestisce l'amministrazione dell'Associazione relativamente ai proventi indicati all'Articolo 8, avvalendosi, ciascun Membro, della consulenza, del supporto e, se necessario, della presenza alle riunioni di personale amministrativo;
- verifica e diffonde periodicamente i risultati ottenuti in funzione degli obiettivi, individuando le possibilità di miglioramento;
- nomina tra i propri Membri un responsabile della comunicazione interna che si occuperà di informare, attraverso mail o newsletter, periodicamente i soci delle attività svolte, dei risultati conseguiti e degli obiettivi che l'Associazione si prefigge di raggiungere;
- pianifica le risorse dell'Associazione in relazione ai progetti approvati;
- propone la nomina del nuovo Presidente.

Le riunioni del Consiglio direttivo vengono stabilite secondo un'agenda di lavoro concordata dai membri del Consiglio stesso. Eventuali variazioni vanno concordate fra i suddetti rappresentati con almeno 10 giorni di anticipo.


Modalità, luogo e orario delle riunioni vanno concordate di volta in volta anche in base agli argomenti da trattare.

Il Consiglio direttivo è coordinato dal Segretario Organizzativo.

In sede di Consiglio direttivo, ogni rappresentante ha diritto ad un voto. Le delibere sono valide se approvate all'unanimità.

Art. 14 Il presidente

Il Presidente è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo dell'Associazione. In caso di assenza del Presidente, per qualsivoglia causa, o in caso di cessazione del mandato, le sue funzioni vengono svolte dal Segretario Organizzativo o da un suo delegato per il tempo strettamente necessario alla sua sostituzione.



La carica di Presidente dura quattro anni.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha la responsabilità della sede e ne coordina e dirige le attività organizzative, gestionali e amministrative. Tiene direttamente i rapporti con la Sede Centrale della Società Dante Alighieri e con gli enti locali e nazionali.

Art. 15 Segretario Organizzativo

Il Segretario Organizzativo, in conformità delle direttive del Consiglio direttivo, cura gli affari generali dell'Associazione, dirige il personale e i servizi, è responsabile del loro funzionamento ed assicura l'esecuzione delle sue disposizioni.

Art. 16 Collegio dei revisori o revisore unico

Il Collegio dei revisori è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Il Collegio dei revisori o il revisore unico verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 16 bis Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito dai proventi dell'Associazione così come definiti all'Articolo 8.

Al Comitato è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, il Comitato ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio alla Società Dante Alighieri - Sede Centrale, associazione non lucrativa equiparata per legge ad una ONLUS, di cui il Comitato è emanazione.

Art. 17 Esercizio sociale

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea. Entro quattro mesi dalla conclusione del precedente esercizio è fatto obbligo per l'Assemblea approvare il relativo bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio direttivo.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 10 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i membri, ed inviati alla Società Dante Alighieri - Sede Centrale.




Art. 18 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Art. 19 Requisiti

L'Associazione si pone:


- a) il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio dell'ente ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità;



- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statuarie;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'art 2532, comma 2 cod. civ., sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci e dei rendiconti;
- f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Art. 20 Controversie

Per la risoluzione di ogni eventuale controversia, per la quale non sia applicabile un criterio inderogabile di individuazione della competenza, è competente il foro di Roma.

The image shows five handwritten signatures in blue ink. From left to right, they are: a stylized signature, 'Alberto Bonavita', 'Eugenio De Capelle', 'Luca De Paoli', and 'Carina Guler'.